



Comune di Cuneo

**SETTORE CULTURA, ATTIVITÀ ISTITUZIONALI INTERNE E PARI OPPORTUNITA'
SERVIZIO MUSEI, TEATRO E CINEMA**

**“SERVIZIO CONNESSO AL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI CIVICI DI CUNEO –
COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO E MUSEO CASA GALIMBERTI”**

Capitolato speciale di appalto

Il Dirigente del Settore
Dott. Bruno Giraudo

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sandra Viada

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio connesso al funzionamento dei Musei Civici di Cuneo (Complesso Monumentale di San Francesco e Museo Casa Galimberti) ovvero le attività di apertura e assistenza al pubblico, biglietteria, informazione al pubblico, visite guidate, vendita per conto dell'Amministrazione di beni presenti nel bookshop.

2. Descrizione dell'appalto

Il servizio che s'intende affidare è finalizzato al funzionamento delle strutture museali comunali (Complesso Monumentale di San Francesco e Museo Casa Galimberti) e consistono in:

- apertura e assistenza al pubblico (si veda art. 2.1);
- biglietteria, comunicazione e gestione delle vendite del bookshop per conto dell'Amministrazione (si veda art. 2.2);
- visite guidate (si veda art. 2.3);
- assistenza al pubblico per consultazioni archivio e biblioteca presso il Museo Casa Galimberti (si veda 2.4);
- assistenza e collaborazione allo svolgimento delle attività didattiche dei musei (si veda 2.5).

2.1. Apertura e di assistenza al pubblico

L'attività connessa all'apertura e all'assistenza al pubblico consiste in:

- apertura, chiusura, custodia e vigilanza dei locali, anche tramite il controllo di tutti i serramenti (porte, finestre, altri accessi), mirata alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti di attrezzature, arredi o quant'altro esistente;
- al momento dell'apertura e della chiusura, negli orari indicati, il disinserimento e l'inserimento dell'impianto di allarme con le modalità che verranno fornite dalla Direzione dei Musei;
- controllo che tutti i serramenti (porte e finestre) siano serrati in particolare prima della chiusura e dell'attivazione dell'impianto antintrusione;
- controllo, mediante giro di ricognizione a fine orario di apertura, che i musei siano effettivamente vuoti e che tutti i visitatori siano usciti;
- accensione e spegnimento degli impianti elettrici, di illuminazione, di quelli di sorveglianza e dei supporti multimediali dopo l'ingresso e prima dell'uscita dagli edifici;
- in caso di malfunzionamenti degli impianti e delle attrezzature, così come per qualsivoglia problematica relativa alle strutture è necessario darne immediata informazione alla Direzione dei Musei;
- accoglienza, informazioni e assistenza qualificata front line e telefonica. Durante l'apertura delle strutture museali, il personale preposto deve fornire, con professionalità, cortesia ed efficienza, informazioni precise e dettagliate sui Musei comunali e cittadini, sulle collezioni ivi conservate, sui servizi offerti (a titolo di esempio: orari, accesso agli uffici, didattica, consultazione archivio e biblioteca) e sugli strumenti utili per la visita (supporti cartacei, multimediali, cartellonistica, sussidi alla visita per categorie di pubblico portatrici di bisogni speciali). Deve inoltre fornire puntuali e precise informazioni sul contesto cittadino e sulle attività delle istituzioni;

- informare i visitatori (individui singoli e gruppi) circa la necessità di mantenere un comportamento corretto e vigilare affinché venga evitato qualsiasi atto che possa comportare danni agli immobili, agli arredi, alle attrezzature, ai beni esposti o disturbo agli altri visitatori;
- sorveglianza del pubblico sia all'ingresso che all'interno dei locali nel corso di svolgimento delle attività culturali, volta altresì al controllo del regolare utilizzo dell'immobile e ad impedire arbitrii di qualunque genere.

Le attività di cui sopra devono essere assicurate senza soluzione di continuità per tutta la durata di apertura delle strutture, con personale costantemente presente in loco.

2.2. Biglietteria, comunicazione e gestione delle vendite del bookshop per conto dell'Amministrazione

L'accesso al Complesso Monumentale di San Francesco è subordinato al rilascio di un biglietto d'ingresso, le cui tariffe prevedono riduzioni e gratuità, mentre l'accesso al Museo Casa Galimberti è gratuito.

Il bookshop è presente nel solo Complesso Monumentale di San Francesco. I prodotti in vendita (a titolo di mero esempio: gadget, oggettistica, telerie, volumi, prodotti di cartoleria) sono forniti dal Comune di Cuneo.

L'affidatario deve garantire quotidianamente le seguenti prestazioni:

- raccolta e rendicontazione delle prenotazioni, telefoniche/frontali/mediante posta elettronica, delle visite e dei laboratori didattici;
- sorveglianza del pubblico anche tramite l'utilizzo dei monitor (Complesso Monumentale di San Francesco);
- avvio quotidiano della registrazione video per la sorveglianza del pubblico (Complesso Monumentale di San Francesco);
- sistemazione negli appositi spazi, rilascio e, nei casi previsti, vendita del materiale promozionale e informativo, informazioni front-line e telefoniche al pubblico;
- vendita e verifica dei biglietti e degli abbonamenti d'ingresso, anche con le modalità previste dalla convenzione vigente "Abbonamento musei" stipulata con l'Associazione Torino Città Capitale Europea (Complesso Monumentale di San Francesco);
- vendita dei biglietti di ingresso al Complesso Monumentale di San Francesco, dei biglietti cumulativi "Cuneo Musei" e "Museo e Parco Bike", con verifica dei buoni/voucher tramite le piattaforme 18app e Carta del Docente, e relativa contabilizzazione;
- tenuta dei registri connessi all'attività di biglietteria del Complesso Monumentale di San Francesco;
- vendita del materiale (gadget, opuscoli, libri, etc...) presente nel bookshop, con rilascio di apposita ricevuta del corrispettivo e rendicontazione degli incassi. Qualora vengano riscontrate irregolarità o inesattezze relative alla rendicontazione, l'eventuale ammanco o sanzione farà carico all'impresa affidataria;
- tenuta dei registri di magazzino, contenenti l'indicazione del materiale (gadget, opuscoli, libri, etc presente nel bookshop,) e segnalazione alla Direzione dei Musei delle necessità di approvvigionamento;
- predisposizioni di statistiche relative alla affluenza di pubblico e alla vendita dei biglietti d'ingresso necessarie all'Amministrazione comunale e ai Musei per le attività di programmazione e controllo: i dati richiesti dovranno essere forniti entro 7 giorni dalla richiesta, effettuata mediante posta elettronica;

Durante l'esecuzione dell'appalto potranno essere richieste al personale addetto delle prestazioni aggiuntive, rese necessarie da nuove disposizioni normative o da nuove esigenze.

Le attività di cui sopra devono essere assicurate senza soluzione di continuità per tutta la durata di apertura delle strutture, con personale costantemente presente in loco.

2.3. Visite guidate

Le visite guidate devono essere garantite:

- presso il Complesso monumentale di San Francesco, il sabato pomeriggio, la domenica e in occasione delle aperture festive durante gli orari di apertura;
- presso il Museo Casa Galimberti durante l'intero orario di apertura al pubblico.

Per il Complesso monumentale di San Francesco devono essere previste visite guidate con cadenza oraria o flessibile, che rispettino le esigenze dei visitatori.

Per il Museo Casa Galimberti le visite guidate sono fissate, di norma, con ingressi alle ore 15.30 e alle ore 17.00, ma in caso di necessità organizzative le stesse possono essere modificate.

Le visite guidate devono essere realizzate da guide turistiche abilitate all'esercizio della professione e che siano in possesso di patentino ottenuto a seguito di frequenza e di superamento della prova finale di accertamento di un corso di qualificazione organizzato da uno dei soggetti formativi previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 s.m.i. «*Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale*», sulla base dei programmi approvati dalla Giunta Regionale e riconosciuti dalle Province. Il titolo professionale può essere conseguito in qualunque regione italiana, a norma dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97¹ o in uno stato estero, tenuto conto per i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e, per i cittadini di altri Stati esteri, di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 286.

È data facoltà all'impresa appaltatrice di organizzare ed effettuare visite guidate – per un numero massimo di 20 all'anno – in orario diverso da quello di apertura al pubblico (a titolo di esempio: al mattino o in orario serale/notturno), a favore di gruppi o singoli visitatori, con accompagnamento obbligatorio della guida turistica. Gli importi incassati con queste visite verranno introitati e trattenuti dall'aggiudicatario. La programmazione delle visite deve essere anticipata alla Direzione dei Musei per la necessaria autorizzazione in particolare per quanto attiene alla calendarizzazione e alle tematiche in caso di visite a tema.

2.4. Assistenza al pubblico per consultazioni archivio e biblioteca presso il Museo Casa Galimberti.

Presso il Museo Casa Galimberti è presente una ricca biblioteca e l'archivio familiare, entrambi sono riordinati, catalogati e accessibili al pubblico per le consultazioni. L'attività di consultazione, effettuata dietro prenotazione, prevede che l'operatore provveda a far compilare il modulo di richiesta, prelevi i libri e i documenti richiesti, sorvegli durante la consultazione, riposizioni i materiali nelle collocazioni originarie. Per tali attività verranno fornite indicazioni puntuali direttamente dalla Direzione dei Musei, che procederà a una breve formazione con un affiancamento di almeno 4 ore. Il monte ore forfettario annuale è di 50 ore e verranno richieste con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

2.5. Assistenza e collaborazione allo svolgimento delle attività didattiche dei musei

I Musei Civici svolgono regolarmente attività didattica rivolta alle Scuole dell'Infanzia e agli Istituti di Istruzione Primaria e Secondaria di primo e secondo grado. Il servizio è svolto dal personale interno dei musei, che ha una formazione specifica e pluriennale nelle materie di pedagogia,

¹ [L'articolo 3 legge 6 agosto 2013 n. 97](#) ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale, fatti salvi i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, individuati con decreto ministeriale, per i quali occorre specifica abilitazione.

educazione culturale museale, inclusione di pubblici fragili e portatori di disabilità. Alla ditta appaltatrice si chiede la messa a disposizione di un operatore, adeguatamente formato nelle succitate discipline, che collabori con il personale dei musei nella realizzazione delle attività didattiche, con specifico riferimento alle attività di:

- preparazione degli spazi didattici;
- accoglienza e assistenza del gruppo-classe;
- supporto nelle attività di descrizione dei contenuti delle collezioni e realizzazione delle attività laboratoriali di manipolazione;
- somministrazione questionari di feedback;
- riordino materiali e aule didattiche.

Per tali attività verranno fornite indicazioni puntuali direttamente dalla Direzione dei Musei, che procederà a una breve formazione con un affiancamento di almeno 4 ore. Il monte ore forfettario annuale per l'attività di collaborazione alla realizzazione del servizio di didattica dei musei è di 50 ore e verranno richieste con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.

I curricula del personale proposto per i servizi di cui ai precedenti punti 2.1; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5 saranno oggetto di valutazione in sede di gara. Saranno valutati un numero massimo di n.2 curricula per ciascuno dei servizi di cui ai precedenti punti 2.1; 2.2.; 2.3; 2.4; 2.5.

2.6. Nelle strutture museali il Comune di Cuneo potrà autorizzare la realizzazione, da parte di terzi, di eventi non organizzati dall'ente stesso: in tali circostanze l'aggiudicatario dovrà garantire, in qualunque giorno della settimana e in qualunque orario venga richiesto, la presenza di una guida turistica, in possesso dei requisiti indicati al punto 2.3 dell'articolo 2 "Descrizione dell'appalto" del presente Capitolato speciale di appalto, previo preavviso di almeno due giorni.

Il costo del servizio sopra descritto è a carico del terzo organizzatore e realizzatore dell'evento, che corrisponderà l'importo orario, fisso e immutabile per tutta la durata dell'appalto, offerto in sede di gara.

Il personale addetto all'attività prevista dal presente capitolato potrà essere affiancato da stagisti o volontari, incaricati dal Comune di Cuneo; è posta in carico alla Direzione dei Musei la formazione di tali figure.

Per tutta la durata dell'appalto, l'impresa dovrà inoltre garantire una costante flessibilità operativa, perseguendo la qualità dei servizi, l'efficacia delle prestazioni e l'efficienza della gestione.

Inoltre, nell'espletamento del servizio affidato l'impresa dovrà ispirare la propria presenza all'interno delle strutture a principi di collaborazione verso il personale comunale e di discrezione e sensibilità nei confronti delle attività che in esso vengono svolte e del pubblico.

3. Durata dell'appalto

L'appalto in oggetto avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima di 2 anni, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, l'impresa appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del contratto, agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

4. Luogo di esecuzione dell'appalto

Il presente appalto dovrà essere eseguito presso i Musei Civici di Cuneo che comprendono:

- il Complesso Monumentale di San Francesco in Cuneo, sito in Via Santa Maria, n.10, di cui fanno parte la ex Chiesa dedicata a San Francesco e l'adiacente convento oggi sede del Museo Civico;
- il Museo Casa Galimberti, sito al primo piano di Palazzo Osasco, Piazza Galimberti, n.6.

Il Complesso Monumentale di San Francesco.

La chiesa si data al pieno XV secolo d.C., ha una superficie di 1200 mq, con pianta a croce latina divisa in tre navate; la navata sinistra presenta una passerella percorribile in cristallo che evidenzia i sottostanti resti archeologici del primitivo impianto trecentesco; attigue alla navata destra ci sono 6 cappelle laterali di epoca barocca; l'abside è a sua volta suddiviso in tre cappelle, una centrale e due laterali.

Lo spazio interno, facente parte dei percorsi museali, è interamente visitabile grazie all'abbattimento pressoché completo delle barriere architettoniche.

L'accesso alla ex Chiesa avviene attraverso una porta in ferro e vetro posta al n. civico 10 di Via Santa Maria (dimensioni cm 125 larghezza x 290 cm altezza) che si affaccia sul chiostro cinquecentesco, da qui, attraverso l'atrio di ingresso del Museo (sala della reception), passando per una porta scorrevole si accede alla ex chiesa. Altro ingresso e uscita di sicurezza è il grande portale a cui segue una bussola in vetro. Al piano terreno, con accesso dal chiostro è presente un'uscita di sicurezza con maniglione antipanico (m 1,35 larghezza x 2,30 m altezza) che si apre verso corso Kennedy.

L'impianto antincendio è in regola con le vigenti normative, (manichette e estintori a polvere); l'impianto di allarme antintrusione è di tipo perimetrale; l'impianto antivandalismo è costituito da protezioni meccaniche.

L'illuminazione è a soffitto, con luci led regolabili. È presente un impianto di riscaldamento a pavimento.

Le uscite di sicurezza sono adeguate. I servizi igienici, in numero conveniente, sono ubicati nell'adiacente chiostro e debitamente segnalati. È presente il piano di evacuazione.

La ex Chiesa, in occasione di apertura al pubblico per eventi vari quali concerti, mostre, ecc... può accogliere fino a un numero massimo di 400 persone, comprese le tre unità di addetti alla sicurezza in possesso del patentino per rischio elevato (con esame sostenuto presso il Comando dei Vigili del Fuoco) che devono obbligatoriamente essere presenti. Sono inoltre presenti telecamere di videosorveglianza che, collegate in rete al Centro Elaborazione Dati del Comune di Cuneo, registrano le immagini e rilevatori anti intrusione.

L'area del convento, che un tempo accoglieva i frati francescani, è oggi sede di allestimento permanente di collezioni civiche e statali.

Il museo è collocato al pian terreno e primo. Il percorso di visita inizia al pian terreno attraverso la sala "Livio Mano" dedicata alla preistoria e quella della romanità per poi proseguire, tramite due rampe di scale o per mezzo di un ascensore, a quello superiore, ove sono allestite collezioni di arte sacra ed etnografiche. Al primo piano il percorso si snoda attraverso il salone centrale, ove è presente l'allestimento dei corredi longobardi di Sant'Albano Stura, e su cui si affacciano la sala della storia della città e quella delle collezioni altomedievali, per poi proseguire in un percorso ad anello, area in cui sono allestite le collezioni etnografiche, attorno al vuoto del chiostro.

Sempre al pian terreno, a fianco della sala della romanità, è presente una sala adibita alle attività didattiche, illuminata e riscaldata secondo le vigenti normative ove si svolgono la maggior parte delle attività di manipolazione dei laboratori per le scuole e quelli dedicati alle famiglie, ai giovani e agli adulti.

L'impianto elettrico è a norma; l'impianto antincendio è costituito da estintori portatili a polvere e CO2.

È presente l'impianto antifurto; l'impianto antivandalismo è costituito da protezioni meccaniche; l'intero immobile è dotato di piano di evacuazione.

Tutto il Complesso Monumentale gode della vigilanza svolta da parte della Questura di Cuneo in quanto conserva reperti archeologici di proprietà statale.

Il Museo Casa Galimberti si trova nell'ottocentesco Palazzo Osasco, con ingresso dal n. 6 di Piazza Galimberti. L'appartamento occupato dalla famiglia Galimberti è collocato al piano nobile. La maggior parte degli ambienti dell'appartamento si sviluppa nella manica trasversale alla piazza collocata sulla via Ponza di San Martino.

Lo spazio espositivo del Museo è costituito dalle seguenti sale: ingresso studio, primo studio dell'avvocato Tancredi senior (sala blu), studio degli avvocati Galimberti, salone di rappresentanza, sala di ingresso all'abitazione, sala pranzo, salotto di Alice Schanzer. Adiacente a queste due ultime stanze si trova la Biblioteca. Gli ambienti espositivi sono inoltre collegati ad una sala didattica attrezzata con apparecchiature audio-video, una sala destinata all'esposizione di mostre temporanee, agli uffici, al deposito e all'archivio. La Casa è inoltre dotata di n. 2 servizi igienici a norma per disabili, nonché di n. 2 accessi costituiti a loro volta da n. 2 porte allarmate con chiusura a chiave che si aprono su scaloni interni del palazzo collegati alle entrate di piazza Galimberti n. 6 e di via Ponza di San Martino n. 1. Nell'atrio accessibile da Piazza Galimberti è installato l'ascensore.

Nella sala a fianco dello spazio destinato a mostre temporanee si svolgono laboratori didattici per le scuole; iniziative varie di valorizzazione quali mostre, convegni, presentazioni, serate tematiche.

Sono presenti n. 2 locali contigui adibiti a magazzino: in uno di essi si trova una parte della ricca biblioteca (scaffali compattati) e nell'altro l'archivio familiare totalmente riordinato.

Il sistema antincendio è dotato di apparecchi di rilevazione automatica antincendio con sensori di fumo ottici.

Gli estintori portatili a terra a polvere sono in numero di Legge in ragione degli spazi e sono segnalati da appositi cartelli. L'impianto di illuminazione è conforme alle norme vigenti.

In tutte le aree in cui è prevista la presenza di persone è garantita l'illuminazione di sicurezza e il percorso è provvisto della segnaletica delle vie di fuga. Il sistema antintrusione è costituito da rilevatori di controllo volumetrici a microonde e diffusione sonora del segnale d'allarme con collegamento immediatamente attivo, tramite combinatore telefonico, con il servizio di vigilanza. Sono inoltre presenti n. 14 telecamere di videosorveglianza in rete con il Centro Elaborazione Dati del Comune di Cuneo che effettua la registrazione delle immagini.

Orari di apertura delle strutture

Gli orari di apertura al pubblico delle strutture sono qui di seguito indicati, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di organizzare o autorizzare iniziative in orari diversi che verranno preventivamente comunicati, così come dovrà tenersi conto della possibilità – non infrequente – che lo smontaggio di strutture o attrezzature varie utilizzate per iniziative espositive, mostre, incontri, concerti, convegni possa terminare oltre gli orari di apertura.

Il Comune di Cuneo si riserva la facoltà di modificare gli orari di apertura e chiusura dei musei o di singole aree, di ridurre o ampliare il servizio in base a particolari esigenze e necessità

contingenti, dandone preventiva comunicazione scritta all'appaltatore con un congruo anticipo, mediante il referente nominato dall'aggiudicatario. Le variazioni in riduzione e/o in aumento, dovute a particolari esigenze o necessità, non potranno superare il 20% del prezzo complessivo previsto dal contratto di appalto.

Complesso Monumentale di San Francesco – Via Santa Maria 10

ORARIO MNIMO DA GARANTIRE

POMERIGGIO					
			Tot		Ore guida
martedì	15.30	18.30	3.00		
mercoledì	15.30	18.30	3.00		
giovedì	15.30	18.30	3.00		
venerdì	15.30	18.30	3.00		
sabato	15.30	18.30	3.00	Guida pom	3.00
domenica	15.30	18.30	3.00	Guida pom	3.00
TOTALE ORE APERTURA			18.00		

Museo Casa Galimberti, Piazza Galimberti 6

POMERIGGIO			Tot
sabato	15.30	18.30	3.00
domenica	15.30	18.30	3.00
TOTALE ORE APERTURA			6.00

Sia il Complesso Monumentale di San Francesco che il Museo Casa Galimberti sono chiusi al pubblico il 1° gennaio e il 25 dicembre.

L'appaltatore è tenuto a garantire un numero forfettario di 50 ore aggiuntive messe a disposizione annualmente per l'apertura delle sedi. Le ore aggiuntive e forfettarie per il servizio di apertura delle sedi verranno richieste con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

5. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito "Codice"].

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che

accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

6. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

7. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

8. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente:

- ad osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle Leggi, Regolamenti e Disposizioni vigenti in materia di lavori, servizi, forniture, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del presente Capitolato;
- a provvedere all'esecuzione dei lavori con personale idoneo, in possesso dei titoli specifici, di provate capacità e adeguato comportamento, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse con l'esecuzione del servizio;
- ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo in cui si svolgeranno i lavori, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

L'impresa aggiudicataria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

9. Requisiti speciali

L'impresa aggiudicataria è tenuta a possedere i seguenti requisiti speciali:

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2017-2019)

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2017-2019) disponibili di € 75.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto in funzione della necessità di apprezzare in via preliminare l'affidabilità dell'operatore economico.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Servizi similari

Il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi tre anni (2017-2019), appalti di servizi e/o forniture e/o concessioni di servizi, analoghi a quelli oggetto dell'appalto, intendendosi per tali: valorizzazione e gestione dei servizi al pubblico di beni culturali, gestione dei servizi al pubblico di musei, di percorsi di visita, di esposizioni temporanee e permanenti (esclusi gli allestimenti fieristici e commerciali), per un importo di fatturato specifico non inferiore ad € 75.000,00 al netto dell'I.V.A. riferito al quinquennio. I servizi, le forniture e le concessioni di servizi sopra elencati possono essere stati prestati a favore di persone fisiche, enti pubblici o privati, purché il concorrente non sia intercorso in alcuna risoluzione contrattuale.

10. Competenze e oneri a carico dell'appaltatore

L'Aggiudicatario deve designare a suo totale carico e onere un proprio Referente Operativo, costantemente reperibile, al quale il Committente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie e ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, il cui nominativo (unitamente al numero di cellulare, numero di telefono fisso e indirizzo di posta elettronica) deve essere indicato al Committente per iscritto al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto. In particolare deve partecipare a eventuali incontri preventivi e periodici con l'Amministrazione, comunicare tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività. In caso di emergenze, il Referente Operativo deve essere in grado di intervenire personalmente, anche qualora necessario con la propria presenza sul posto. Di norma, le comunicazioni formali tra Committente e Aggiudicatario saranno poste in essere per mezzo del Referente Operativo e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente Operativo, sarà considerato dal Committente dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Aggiudicatario. In caso di impedimento del Referente Operativo, l'Aggiudicatario dovrà darne tempestivamente notizia al responsabile del procedimento e ai responsabili dell'esecuzione dell'Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo e i recapiti (numero di cellulare, numero di telefono fisso e indirizzo di posta elettronica) del sostituto

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

11. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

12. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona;

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze e presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

13. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del

presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante conterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 ed € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimento/i di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

Oggetto violazione	Penale pecuniaria	Provvedimento accessorio
Interruzione anche parziale dei servizi	€ 1.000,00 per ogni giorno	Dopo 3 reiterazioni – risoluzione del contratto
Assenza ingiustificata dell'addetto/i di riferimento	€ 300,00 per ogni giorno di assenza	Dopo 3 reiterazioni – risoluzione del contratto
Mancata attuazione di attività previste nel Capitolato speciale d'appalto e nel progetto-offerta presentato in sede di gara e successivamente concordate con il responsabile del Servizio o suo delegato	€ 500,00 per ogni violazione	Dopo 3 reiterazioni – risoluzione del contratto
Mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio e degli obblighi derivanti dal presente Capitolato	€ 800,00 per ogni violazione	Dopo 3 reiterazioni – risoluzione del contratto
Presenza sul lavoro di persone non autorizzate, non conosciute o assunte irregolarmente	€ 500,00 per infrazione riscontrata	Dopo 3 reiterazioni – risoluzione del contratto

Apertura ingiustificata e/o uso degli spazi dei Musei per fini estranei a quanto previsto dal presente Capitolato	€ 500,00 per infrazione riscontrata, oltre all'addebito dei costi per il funzionamento della struttura	Dopo 3 reiterazioni – risoluzione del contratto
Mancata chiusura degli accessi dei due Musei (porte, finestre)	€ 800,00 per infrazione riscontrata	Dopo 3 reiterazioni – risoluzione del contratto
Mancato inserimento dei sistemi di allarme dei due musei	€ 1.000,00 per infrazione riscontrata	Dopo 3 reiterazioni – risoluzione del contratto
Uso non autorizzato (o non conforme alle finalità dell'affidamento) di attrezzature, beni dei Musei	€ 500,00 per infrazione riscontrata	Dopo 3 reiterazioni – risoluzione del contratto

Ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 500,00].

14. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

CAPITOLO IV

PERSONALE

15. Subentro nei contratti di lavoro

L'affidatario dell'appalto ha l'obbligo di assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento della commessa affidata, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario; in ogni caso il loro numero e la loro qualifica devono armonizzarsi con l'organizzazione d'impresa dell'operatore economico subentrante.

16. Personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore dovrà assicurare i servizi in oggetto con proprio personale.

Tutto il personale impiegato deve possedere adeguata professionalità e conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare dovrà essere in possesso di idoneo titolo di addetto al servizio di prevenzione antincendio per il rischio elevato - D. Lgs. 81/2008 (corso di 16 ore con esame presso i vigili del fuoco). Il sabato e la domenica e nei giorni festivi, quando è prevista la presenza di due operatori, almeno uno dei due dovrà essere anche in possesso di formazione inerente il primo soccorso. Al personale compete inoltre la compilazione giornaliera del registro controlli antincendio.

Il personale dovrà essere altresì formato dal proprio datore di lavoro in ordine ai rischi connessi all'esercizio delle mansioni. Copia del DVR di ciascun sito museale sarà consegnato all'impresa appaltatrice, che avrà cura di informare ogni singolo dipendente in ordine ai rischi connessi all'attività produttiva di riferimento. Il Comune di Cuneo è esonerato da qualsivoglia responsabilità in ordine alla mancata o carente formazione specifica.

Il personale assegnato ai servizi è tenuto a osservare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dal Ministro per la funzione pubblica in data 1° dicembre 2000.

Tutti gli operatori dovranno essere dotati, a cura e a spese dell'aggiudicatario, di badge identificativi, conformi all'articolo 26² del Decreto legislativo 9 aprile 2008, 81 "testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e della normativa sulla privacy, che andranno sempre esibiti durante il servizio al pubblico.

Il Comune avrà la facoltà di chiedere, con motivazione, la sostituzione di parte del personale che non corrisponda a livelli di qualificazione necessari per il corretto svolgimento del servizio.

Sarà cura dell'impresa aggiudicataria presentare i soggetti che saranno concretamente adibiti allo svolgimento del servizio.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

All'amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:

- a) il nominativo, con recapito telefonico, dell'incaricato responsabile unico della buona esecuzione di tutti i servizi, al quale il referente comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte;
- b) l'elenco del personale impiegato nel servizio e le copie dei documenti d'identità di ognuno;
- c) copia degli attestati dei corsi sulla sicurezza, in corso di validità, seguiti dagli addetti. Le spese di formazione sono a carico dell'aggiudicatario; la mancata frequenza dei corsi di base o di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro comporterà la sostituzione dell'addetto con uno di pari professionalità, in regola con la questa formazione.

17. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente, con personale di pari competenza, per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con l'utenza o con gli addetti comunali, adibiti al servizio musei.

² Articolo 26, comma 8, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «... *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro...*».

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

18. Gestione del turnover

L'appaltatore deve limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

19. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

20. Dotazioni

Il personale attualmente impiegato è composto come segue:

- n. 2 operatori museali CCNL Multiservizi II liv. + eventuali scatti anzianità per il Complesso monumentale di San Francesco

- n. 1 operatori museali CCNL Multiservizi II liv. + eventuali scatti anzianità e n. 1 collaboratore a P.IVA per Casa Galimberti

Presso il Complesso Monumentale di San Francesco dovranno essere garantiti in servizio n. 1 addetto dal martedì al venerdì e n. 2 addetti (di cui uno deve essere guida turistica) il sabato e la domenica e festività infrasettimanali.

Per il Museo Casa Galimberti dovrà essere garantito in servizio n. 1 addetto-guida turistica il sabato e la domenica e festività infrasettimanali.

21. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

22. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

23. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante³.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Appalti.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).

24. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo del servizio è fissato:

per i 3 anni pari ad € 118.032,79 comprensivo di € 3.000,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 23 — comma 15 — del Codice, oltre alla corrispondente Iva nella misura di legge pari ad € 25.967,21 e così per lordi € 144.000,00

per gli eventuali 2 anni oggetto di rinnovo pari ad € 78.688,52 comprensivo di € 2.000,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 23 — comma 15 — del Codice, oltre alla corrispondente Iva nella misura di legge pari ad € 17.311,48 e così per lordi € 96.000,00

³ Articolo 32, comma 14, del Codice.

per i 5 anni in € 196.721,31 comprensivo di € 5.000,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 23 — comma 15 — del Codice, oltre alla corrispondente Iva nella misura di legge pari ad € 43.278,69 e così per lordi 240.000,00

Il corrispettivo del servizio è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il corrispettivo sarà liquidato al solo operatore economico mandatario, anche in presenza di fatturazione separata effettuata dagli operatori economici mandanti.

25. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

26. Adeguamento ai prezzi

L'adeguamento dei prezzi avverrà con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

27. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

Il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto⁴.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

— in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

⁴ Articolo 105, comma 2, del Codice.

— su richiesta del subappaltatore.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

28. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo

classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

29. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

30. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara⁵, il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.⁶

La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice⁷.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

31. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

⁵ Articolo 19 ter del Codice.

⁶ Articolo 48, comma 19, del Codice.

⁷ Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

32. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

33. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria⁸.

34. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

35. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

36. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

CAPITOLO VI

NORME FINALI

37. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

38. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

⁸ Articolo 209, comma 2, del Codice.

39. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

40. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

41. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

42. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

43. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP]⁹ è la Signora Sandra Viada, funzionaria del settore Cultura, Attività istituzionali interne e pari Opportunità — tel. 0171 444815 - e-mail sandra.viada@comune.cuneo.it museo@comune.cuneo.it Direttore dell'esecuzione¹⁰ è la Signora Michela Ferrero, istruttore direttivo – conservatore museo, del Settore Cultura, Attività istituzionali interne e pari Opportunità, tel. 0171 634175 – e-mail michela.ferrero@comune.cuneo.it museo@comune.cuneo.it

⁹ Articolo 31 del Codice.

¹⁰ Articolo 101, comma 1, del Codice.